

# Assicurazione Viaggi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.



Prodotto: "AXA MPS Vacanza Sicura"

Data ultima edizione: maggio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni** è iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'IVASS, al nr. 1.00049 e ha sede legale e direzione generale in Via Aldo Fabrizi, 9 – 00128 Roma – Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero di tel. +39 06 51760.1 – Fax +39 06 51760551 - Numero Verde (anche per gestione sinistri): 800 231 187; e-mail gestione sinistri: sinistri.banca@axa.it; sito internet: www.axa-mps.it; e-mail: info@axa-mpsdanni.it. PEC: axampsdanni@legalmail.it

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA Italia.

Il patrimonio netto di AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.a., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2018) è di €114,81 milioni, di cui € 39,00 milioni di capitale sociale interamente versato e € 48,98 milioni di riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità ovvero l'indice che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all'ultimo bilancio approvato, è del 130,2%.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa-mps.it.

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

**AXA MPS Vacanza Sicura è una polizza che assicura ogni tuo viaggio da 5 a 90 giorni e può essere sottoscritta individualmente, con la famiglia o con i compagni di viaggio. L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente**

In aggiunta a quanto esposto nel DIP Danni, i massimali assicurati variano in base al profilo territoriale scelto. Di seguito uno schema riassuntivo.

Sezione	Garanzia assicurativa	ITALIA	EUROPA	MONDO
I Perdita e Danneggiamento bagagli	Bagaglio	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.500,00
II Infortuni	Morte	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
	Invalità Permanente			
III Responsabilità civile	Vita Privata	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
IV Spese Sanitarie	Spese Sanitarie	€ 300,00	€ 10.000,00	€ 15.000,00
V Tutela Legale	Tutela Legale	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
VI Prestazioni di Assistenza	Assistenza	Limiti differenziati per singole prestazioni		
VII Annullamento Viaggi	Annullamento viaggi	Secondo il costo del viaggio, da un minimo € 250,00 ad un massimo di € 5.000,00		
<b>Perdita e danneggiamento bagagli</b>	Relativamente al furto di attrezzi sportivi è condizione essenziale per l'operatività della garanzia che gli stessi siano riposti all'interno di autoveicoli, camere d'albergo od altri locali oppure ancorati, con idonei congegni di chiusura, ad appositi sostegni, all'esterno di autovetture, campers, roulotte parcheggiati in posteggi custoditi autorizzati, a condizione che il furto si verifichi mediante scasso dei mezzi di protezione o chiusura.			

<b>Infortuni - Morte</b>	<p>Nel caso di infortunio che abbia come conseguenza la morte, AXA MPS Danni corrisponde ai Beneficiari un indennizzo pari alla somma assicurata risultante nella Scheda di Polizza.</p> <p>L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro due anni dal giorno dell'infortunio assicurato a termini di polizza e ne sia la conseguenza diretta ed esclusiva. Tale indennizzo viene liquidato ai Beneficiari.</p> <p>L'indennizzo per morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.</p>
<b>Infortuni - Invalidità permanente</b>	<p>Nel caso di infortunio che abbia come conseguenza una invalidità permanente, AXA MPS Danni corrisponde all'Assicurato un indennizzo calcolato in funzione della somma assicurata risultante nella Scheda di Polizza, secondo quanto di seguito riportato.</p> <p>L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado d'invalidità accertato.</p> <p>Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla tabella suddetta vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.</p> <p>La percentuale di invalidità permanente verrà accertata previa presentazione del certificato di guarigione e comunque non prima che siano trascorsi quattro mesi dalla data del sinistro. L'indennizzo è dovuto se l'invalidità stessa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno dell'infortunio. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, AXA MPS Danni corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'indennizzo pagato e la somma che risulta assicurata per il caso morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.</p>
<b>Infortuni - Morte presunta</b>	<p>Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA MPS Danni liquiderà la somma assicurata per il caso di Morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta.</p> <p>Resta comunque inteso che, ove risulti che l'Assicurato è vivo, AXA MPS Danni ha il diritto alla restituzione della somma pagata; solo a restituzione avvenuta l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.</p>
<b>Infortuni - Rischio volo</b>	<p>La copertura assicurativa è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante il viaggio in aereo, di andata e ritorno, effettuato in qualità di passeggero, su velivoli in servizio pubblico di linee aeree regolari (indicate nella "ABC World Airways Guide") da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su aeromobili di AXA MPS Danni/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico di passeggeri;</li> <li>- su aeromobili di aeroclubs;</li> <li>- i voli interni effettuati durante la vacanza;</li> <li>- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo (deltaplano ultraleggeri, parapendio e simili).</li> </ul> <p>La garanzia decorre dal momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per il volo previsto e continuerà ad avere valore oltre al limite di tempo prefissato per l'arrivo del volo, in caso di sospensione forzata o di cambiamento di rotta decisi dal vettore aereo per ragioni tecniche o per avverse condizioni atmosferiche.</p>
<b>Estensioni di garanzia - sezione Infortuni</b>	<p>L'assicurazione comprende anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'asfissia causata da fuga di gas o vapore, le conseguenze di ingestione o assorbimento di sostanze (compreso l'avvelenamento e le lesioni da contatto con sostanze corrosive);</li> <li>2. le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, esclusa la malaria e le malattie tropicali;</li> <li>3. le conseguenze dell'embolia gassosa;</li> <li>4. l'annegamento;</li> <li>5. l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche ed atmosferiche;</li> <li>6. le lesioni da sforzo e le ernie addominali traumatiche, escluso qualsiasi altro tipo di ernia;</li> <li>7. gli infortuni sofferti in stato di malore, vertigini o incoscienza;</li> <li>8. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;</li> <li>9. gli infortuni derivanti da atti di solidarietà.</li> </ol>
<b>Responsabilità civile</b>	<p>AXA MPS Danni si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, entro i limiti del massimale indicato nella Scheda di Polizza, di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati in vacanza a terzi derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fatti verificatisi nello svolgimento della vita privata;</li> <li>2. fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette a tutela o affidamento a qualsiasi titolo;</li> <li>3. proprietà o possesso di cani e gatti;</li> <li>4. pratica di equitazione in genere;</li> <li>5. detenzione ed uso di armi in genere, compresa la pratica di tiro a volo e a segno e la pratica con fucile da pesca, purché l'Assicurato sia regolarmente abilitato e tale pratica avvenga nel rispetto delle leggi vigenti;</li> <li>6. pratica di sport in genere</li> </ol>

<b>Spese sanitarie</b>	<p>AXA MPS Danni rimborsa, nel limite della somma assicurata, le spese sostenute dall'Assicurato per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. prestazioni sanitarie durante il ricovero;</li> <li>2. prestazioni sanitarie fuori ricovero.</li> </ol> <p>Inoltre, limitatamente alle opzioni Europa e Mondo la copertura è estesa alle spese per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. cure dentarie comprese le estrazioni dentarie e le spese di riparazione di protesi dentarie.</li> </ol>
<b>Tutela legale</b>	<p>Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante.</p> <p>In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;</li> <li>2. le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'Assicurato;</li> <li>3. le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;</li> <li>4. le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da Inter Partner Assistance S.A.;</li> <li>5. le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in</li> <li>6. accordo con Inter Partner Assistance S.A.;</li> <li>7. le spese processuali nel processo penale;</li> <li>8. le spese di giustizia;</li> <li>9. le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato.</li> <li>10. il Contributo unificato per le spese degli atti;</li> <li>11. gli oneri relativi alla registrazione.</li> </ol> <p>Gli oneri indennizzabili previsti valgono per le seguenti garanzie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;</li> <li>2. l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;</li> <li>3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;</li> <li>4. le spese relative all'intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all'estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato.</li> </ol>
<b>Prestazioni di assistenza</b>	<p>Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante.</p> <p>L'assicurazione vale per le prestazioni di assistenza di seguito elencate:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consulto medico telefonico;</li> <li>2. Invio di un medico o di un'ambulanza in caso di urgenza;</li> <li>3. Segnalazione di un medico specialista;</li> <li>4. Trasferimento/Rimpatrio sanitario;</li> <li>5. Trasferimento/Rimpatrio sanitario con accompagnatore al seguito;</li> <li>6. Rientro degli altri compagni di vacanza;</li> <li>7. Prolungamento soggiorno dell'Assicurato;</li> <li>8. Viaggio di un familiare in caso di ricovero (prestazione valida all'estero);</li> <li>9. Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela (prestazione valida all'estero);</li> <li>10. Rientro dell'Assicurato convalescente (prestazione valida all'estero);</li> <li>11. Interprete a disposizione (prestazione valida all'estero);</li> <li>12. Anticipo spese di prima necessità in caso di furto o smarrimento dei mezzi di pagamento;</li> <li>13. Rientro anticipato (prestazione valida all'estero);</li> <li>14. Informazioni sanitarie pre-vacanza;</li> <li>15. Anticipo cauzione all'estero;</li> <li>16. Anticipo spese legali all'estero;</li> <li>17. Invio bagaglio sostitutivo (prestazione valida all'estero);</li> <li>18. Rimpatrio salma (prestazione valida all'estero).</li> </ol>

<b>Annullamento viaggi</b>	<p>Qualora all'Assicurato venisse addebitata una penale dovuta all'annullamento della vacanza o della locazione, AXA MPS Danni rimborserà detta penale, nel caso in cui l'annullamento fosse causato da uno dei seguenti fattori, purché involontari ed imprevedibili al momento della prenotazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. malattia o infortunio (per i quali sia documentata clinicamente l'impossibilità di partecipare alla vacanza), decesso dell'Assicurato, del coniuge/convivente more uxorio, di un figlio/a, di fratelli e sorelle, di un genitore o di un suocero/a, di un genero o nuora, dei nonni, di zii, di nipoti di terzo grado, di cognati, o del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato o del diretto superiore dell'Assicurato. In caso di infortunio o malattia l'Assicurato dovrà dimostrare che è necessaria la sua presenza.</li> <li>2. impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro;</li> <li>3. danni materiali che colpiscono la casa o l'impresa dell'Assicurato per i quali si renda necessaria ed insostituibile la sua presenza;</li> <li>4. impossibilità a raggiungere, a seguito di calamità naturali o per sopravvenuto stato di guerra nel paese di destinazione della vacanza, il luogo di partenza della vacanza organizzata o il bene locato;</li> <li>5. citazione o convocazione in Tribunale davanti al Giudice Penale o convocazione in qualità di Giudice Popolare successivamente all'iscrizione alla vacanza organizzata;</li> <li>6. incidente o guasto al proprio mezzo di trasporto che impedisca all'Assicurato di raggiungere il luogo della partenza della vacanza. L'incidente deve essere comprovato dalla constatazione amichevole (C.I.D.) o dal verbale delle Autorità di Polizia, mentre il guasto deve essere comprovato da parte della Struttura Organizzativa del Soccorso Stradale;</li> <li>7. furto, smarrimento o rapina dei documenti di riconoscimento (carta di identità, passaporto) dell'Assicurato necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale al loro rifacimento;</li> <li>8. altre cause certificabili e documentabili di carattere eccezionale o imprevedibile che rendano impossibile la partecipazione alla vacanza.</li> </ol>
----------------------------	---



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Perdita e danneggiamento bagagli</b>	<p>Sono esclusi dalla garanzia:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. valori personali, souvenir, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, casco, attrezzature professionali, documenti diversi da carta d'identità, passaporto e patente di guida e nautica;</li> <li>2. veicoli a motore in genere, roulotte, camper, natanti nonché gli accessori fissi e di servizio del veicolo stesso (compresa autoradio o riproduttore estraibili). Sono inoltre esclusi i danni:</li> <li>3. da sottrazioni o ammanchi di qualsiasi genere;</li> <li>4. agevolati con dolo o colpa grave degli Assicurati;</li> <li>5. a seguito di guerre, insurrezioni, terrorismo, movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche.</li> </ol>
<b>Infortuni</b>	<p>Non sono assicurabili le persone che sono affette da alcolismo o tossicodipendenza o da infermità mentale.</p> <p>L'Assicurazione non comprende gli infortuni derivanti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. guida ed uso di mezzi di locomozione aerea (compresi deltaplani e ultraleggeri) e subacquei salvo quanto previsto dalla garanzia Rischio Volo;</li> <li>2. guida di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;</li> <li>3. uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione, se la persona alla guida non è abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;</li> <li>4. pratica delle seguenti attività sportive: alpinismo con scalata di rocce ed accesso ai ghiacciai, pugilato, lotta nelle varie forme, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, sport aerei in genere, paracadutismo;</li> <li>5. pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitta e similari;</li> <li>6. pratica di qualsiasi altra attività sportiva salvo che la stessa sia fatta a puro carattere dilettantistico o ricreativo;</li> <li>7. partecipazione a competizioni ed allenamenti comportanti l'uso di qualsiasi veicolo, natante od imbarcazione a motore, salvo si tratti di gare di regolarità pura;</li> <li>8. abuso di alcoolici e psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;</li> <li>9. azioni delittuose dell'Assicurato o suicidio;</li> </ol>

	<p>10. movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;</p> <p>11. guerra e guerra civile, dichiarata o no, eccetto il caso in cui l'Assicurato sia stato sorpreso dagli eventi in un paese in stato di pace fino a quel momento, per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità o delle insurrezioni popolari. I sinistri avvenuti in Italia, nella Città del Vaticano, nella repubblica di San Marino sono sempre esclusi;</p> <p>12. atti di terrorismo ed attentati;</p> <p>13. trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;</p> <p>14. le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o le infezioni da HIV.</p> <p>15. le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;</p> <p>16. gli infarti miocardici comunque provocati.</p>
<p><b>Responsabilità civile</b></p>	<p>Non sono considerati terzi le persone assicurate nonché i loro ascendenti o discendenti, i loro affidati, parenti od affini se conviventi con le persone assicurate stesse.</p> <p>Non rientrano nelle garanzie i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. cagionati dolosamente;</li> <li>2. alle cose mobili che le persone assicurate abbiano in consegna per qualsiasi titolo;</li> <li>3. alle abitazioni tenute in locazione o detenute a qualsiasi altro titolo dalle persone assicurate;</li> <li>4. inerenti ad attività professionali; l'attività casalinga non è considerata attività professionale.</li> <li>5. derivanti dalla proprietà ed uso di cani appartenenti alle razze canine e di incroci di razze: <ul style="list-style-type: none"> <li>– American Bulldog;</li> <li>– Cane da pastore di Charplanina;</li> <li>– Cane da pastore dell'Anatolia;</li> <li>– Cane da Pastore dell'Asia Centrale;</li> <li>– Cane da pastore del Caucaso;</li> <li>– Cane da Serra da Estreilla;</li> <li>– Dogo Argentino;</li> <li>– Fila Brasileiro;</li> <li>– Perro da canapo majoerio;</li> <li>– Perro da presa canario;</li> <li>– Perro da presa Mallorquin;</li> <li>– Pit Bull</li> <li>– Pit Bull mastiff;</li> <li>– Pit Bull terrier;</li> <li>– Rafeiro do alentejo;</li> <li>– Rottweiler;</li> <li>– Tosa inu;</li> </ul> </li> <li>6. dalla proprietà, uso o guida di veicoli, natanti a motore ed aeromobili;</li> <li>7. dalla partecipazione a gare sportive non ricreative;</li> <li>8. a cose altrui da incendio, scoppio o esplosione di cose dell'Assicurato;</li> <li>9. dall'esercizio dell'attività venatoria;</li> <li>10. pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, helisnow, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton, slittino, bobsleigh, motoslitte e similari;</li> <li>11. dalla proprietà di immobili, animali da sella.</li> </ol>
<p><b>Spese sanitarie</b></p>	<p>Non sono assicurabili le persone che sono affette da alcolismo o tossicodipendenza o da infermità mentale.</p> <p>Sono escluse dall'assicurazione le spese relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi comprese le malattie nevrotiche, le sindromi ansiose e/o depressive,</li> <li>2. nonché quelle riferibili ad esaurimento nervoso;</li> <li>3. malattie ed infortuni dovuti a tentato suicidio e autolesionismo, forme maniaco depressive ivi compresi comportamenti nevrotici;</li> <li>4. atti dolosi commessi o tentati dall'Assicurato;</li> <li>5. abuso di alcolici o psicofarmaci, uso di droghe, allucinogeni, stupefacenti;</li> <li>6. infortuni derivanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– dalla pratica di pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, rugby, football americano, immersione con autorespiratore;</li> <li>– dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;</li> </ul> </li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione;</li> <li>– dall'uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani e ultraleggeri) di cui non siano titolari AXA MPS Danni di traffico aereo regolare, in quanto rilevabili dalla pubblicazione "ABC World Airways Guide";</li> <li>– da sport praticati professionalmente;</li> <li>– dalla pratica di sport estremi quali: arrampicata, scalata di roccia o di ghiaccio, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, base jumping, bungee jumping, rafting, canyoning, climbing, heliski, jet ski, kite surf, torrentismo, snowrafting, skeleton (slittino) bobsleigh (motoslitta) e similari;</li> <li>– dalla partecipazione a competizioni ippiche, calcistiche, ciclistiche e relative prove, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;</li> <li>– dalla partecipazione a sport aerei in genere compresi paracadutismo e parapendio;</li> <li>– da movimenti tellurici, alluvioni, eruzioni vulcaniche ed altre calamità naturali;</li> <li>– da guerra e insurrezioni ed operazioni militari ed atti terroristici;</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. chirurgia plastica di carattere estetico;</li> <li>8. cure dentarie od ortodontiche e delle parodontopatie;</li> <li>9. conseguenze dirette od indirette di trasformazioni energetiche dell'atomo, naturali o provocate, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissioni e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);</li> <li>10. controlli di routine e/o check-up;</li> <li>11. stati patologici correlati direttamente o indirettamente all'H.I.V. e a qualsiasi malattia che abbia relazione con l'H.I.V.;</li> <li>12. terapie della fecondità, della sterilità e/o dell'impotenza, nonché procedure ed interventi finalizzati alla fecondità assistita;</li> <li>13. chirurgia refrattiva ed i trattamenti con laser a eccimeri;</li> <li>14. interventi presso strutture mediche prive delle prescritte autorizzazioni a norma delle leggi vigenti;</li> <li>15. dolo del Contraente o dell'Assicurato;</li> <li>16. eventi catastrofali quali terremoto, alluvioni, inondazioni.</li> </ol>
<p><b>Tutela legale</b></p>	<p>AXA MPS Danni non si assume il pagamento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;</li> <li>2. spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;</li> <li>3. spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.</li> </ol> <p>L'assicurazione non è prestata per:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;</li> <li>5. le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato;</li> <li>6. le controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;</li> <li>7. le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;</li> <li>8. le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;</li> <li>9. le controversie in materia di contratti preliminari di vendita o di contratti di compravendita di beni immobili ovvero le controversie discendenti da altri modi di acquisto della proprietà immobiliare;</li> <li>10. le controversie relative o comunque connesse ad immobili non occupati dall'Assicurato o non identificati in polizza;</li> <li>11. per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune;</li> <li>12. le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;</li> <li>13. i fatti originati dalla proprietà o l'uso di aerei a motore;</li> <li>14. le controversie relative a cariche sociali rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;</li> <li>15. le controversie derivanti dall'attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato;</li> <li>16. le controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, i rapporti tra soci ed amministratori e le controversie derivanti da contratto di agenzia;</li> <li>17. le controversie di valore inferiore a € 250,00;</li> <li>18. le controversie contrattuali con AXA MPS Danni del Gruppo MPS, del Gruppo AXA o con Inter Partner Assistance SA;</li> <li>19. controversie non espressamente richiamate;</li> <li>20. dolo del Contraente o dell'Assicurato;</li> <li>21. gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.</li> </ol>

<b>Assistenza</b>	<p>Le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);</li> <li>2. eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;</li> <li>3. sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;</li> <li>4. dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;</li> <li>5. abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;</li> <li>6. infortuni derivanti da atti di pura temerarietà dell'Assicurato;</li> <li>7. gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;</li> <li>8. ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato;</li> <li>9. eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura;</li> <li>10. viaggi intrapresi dall'Assicurato nonostante il parere negativo di un medico curante o per sottoporsi a cure mediche o trattamenti medico-chirurgici.</li> </ol> <p>AXA MPS Danni non riconosce, e quindi non rimborsa,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile;</li> <li>12. eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.</li> </ol> <p>Le prestazioni non sono altresì fornite:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'Autorità pubblica competente;</li> <li>14. per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.</li> <li>15. Per le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.</li> </ol>
<b>Annullamento viaggi</b>	<p>Sono esclusi dalle garanzie i casi di rinuncia causati da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. infortunio, malattia o decesso di persone di età superiore a 80 anni che non siano un genitore o un suocero/a dell'Assicurato;</li> <li>2. situazioni patologiche conseguenti ad uno stato di gravidanza nei casi in cui il concepimento sia avvenuto antecedentemente alla data di iscrizione alla vacanza;</li> <li>3. malattie nervose, mentali neuropsichiatriche e psicosomatiche;</li> <li>4. motivi di lavoro diversi da quelli precedentemente elencati;</li> <li>5. furto, rapina, smarrimento dei documenti della vacanza.</li> </ol>



### Ci sono limiti di copertura?

<b>Perdita e danneggiamento bagagli</b>	E' assicurato, entro il limite di € 50,00 ed in aggiunta al massimale, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il rifacimento di carta d'identità, passaporto, patente di guida e nautica in caso di furto o smarrimento.
<b>Infortuni</b>	Non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 10% dell'invalidità permanente totale; se invece risulta superiore al 10% l'indennizzo viene corrisposto per la parte eccedente il 10%. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente accertato sia pari o superiore al 25%, l'indennizzo viene corrisposto integralmente, senza deduzione del 10% suddetto. Qualora il grado di invalidità permanente accertato sia pari o superiore al 66%, l'indennizzo verrà corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.
<b>Responsabilità civile</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Spese sanitarie</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Tutela legale</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a € 2.500,00;</li> <li>2. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di € 500,00.</li> </ol>

Assistenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Trasferimento/Rimpatrio sanitario:</b> aereo sanitario entro il limite di € 20.000,00 per sinistro;</li> <li>– <b>Rientro degli altri compagni di vacanza:</b> biglietto di viaggio (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa) di sola andata per il paese di origine entro il limite di € 400,00 per persona e € 1.000,00 per sinistro;</li> <li>– <b>Prolungamento soggiorno dell'Assicurato:</b> prenotazione del soggiorno dell'assicurato presso un albergo per un massimo di 3 giorni successivi alla data stabilita per il rientro ed entro il limite di € 200,00 giornaliera per Assicurato ed euro 600,00 per sinistro.</li> <li>– <b>Rientro dell'Assicurato convalescente (prestazione valida all'estero):</b> il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di AXA MPS Danni, entro il limite complessivo di € 2.500,00 per sinistro e periodo di assicurazione.</li> <li>– <b>Interprete a disposizione (prestazione valida all'estero):</b> qualora non sia possibile organizzare l'invio dell'interprete, la Struttura Organizzativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di € 500,00 per sinistro e per periodo di assicurazione.</li> <li>– <b>Anticipo spese di prima necessità in caso di furto o smarrimento dei mezzi di pagamento:</b> qualora l'Assicurato debba sostenere, durante la vacanza, spese impreviste di prima necessità e si trovi nell'impossibilità di provvedervi direttamente ed immediatamente a causa di furto, rapina, scippo o smarrimento dei propri mezzi di pagamento, la Struttura Organizzativa potrà anticipare, con pagamento diretto al fornitore, gli importi risultanti dal corrispondente documento fiscale (fattura) entro il limite di € 5.000,00 per sinistro contro opportuna garanzia bancaria.</li> <li>– <b>Rientro anticipato (prestazione valida all'estero):</b> qualora l'Assicurato in vacanza abbia necessità di rientrare al proprio domicilio in Italia prima della data programmata, a causa di ricovero superiore a 48 ore o decesso di un familiare (coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora), la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto di viaggio di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) entro il limite di € 800,00 per sinistro.</li> <li>– <b>Anticipo cauzione all'estero:</b> qualora l'Assicurato, durante la vacanza all'estero, si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e sia tenuto a versare una cauzione penale per ottenere la libertà provvisoria, AXA MPS Danni si impegna ad anticiparne l'importo entro il limite di euro 5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.</li> <li>– <b>Anticipo spese legali all'estero:</b> qualora l'Assicurato, durante la vacanza all'estero, si trovi in stato di fermo, arresto o minaccia di arresto e necessiti dell'assistenza di un legale trovandosi nelle condizioni di non poter sostenere sul momento le spese necessarie, AXA MPS Danni si impegna ad anticiparne l'importo entro il limite di € 5.000,00 contro opportuna garanzia bancaria ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa.</li> <li>– <b>Rimpatrio salma (prestazione valida all'estero):</b> in caso di decesso dell'Assicurato durante la vacanza all'estero, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine. AXA MPS Danni terrà a proprio carico i costi entro il limite di € 5.000,00 per Assicurato. Nel caso di più Assicurati coinvolti nel sinistro, il massimale è aumentato ad € 10.000,00 per sinistro.</li> </ul>
Annullamento viaggi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Cosa fare in caso di sinistro?

#### **Denuncia di sinistro - Perdita e danneggiamento bagagli**

In caso di sinistro, l'Assicurato deve presentare, entro dieci giorni dal sinistro e comunque non oltre dieci giorni dalla data di rientro dalla vacanza, a richiesta di AXA MPS Danni:

- a. copia dei biglietti di viaggio o gli estremi della vacanza;
- b. copia autentica della denuncia con il visto dell'Autorità di Polizia del luogo ove si è verificato il fatto;
- c. l'elenco degli oggetti danneggiati, distrutti o rubati e il loro valore;
- d. copia della lettera di reclamo presentata all'albergatore od al vettore eventualmente responsabile;
- e. giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti, se sostenute;
- f. se acquistati durante la vacanza, fatture, scontrini o ricevute (in originale) comprovanti il valore dei beni danneggiati o sottratti e la loro data di acquisto;
- g. fattura di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- h. in caso di mancata consegna o danneggiamento da parte del vettore aereo, copia del Rapporto Irregolarità Bagaglio (PIR) effettuata immediatamente presso l'Ufficio del vettore specificatamente adibito ai reclami per i bagagli smarriti;
- i. copia della lettera di reclamo inviata al vettore con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso.

#### **Denuncia di sinistro – Infortuni**

In caso di sinistro l'Assicurato (o i suoi eredi) dovrà inviare, entro e non oltre dieci giorni dalla data del sinistro e comunque non oltre dieci giorni dal rientro della vacanza, una denuncia scritta indirizzata ad AXA MPS Danni, allegando:

- il certificato medico;
- l'eventuale verbale redatto dalle Autorità intervenute.

Il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall'infortunio. L'Assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono acconsentire ad AXA MPS Danni le indagini e gli accertamenti necessari sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno in cura l'Assicurato.

#### **Denuncia di sinistro – Responsabilità civile**

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far pervenire la denuncia scritta ad AXA MPS Danni entro 10 giorni da quando ne ha preso conoscenza e comunque non oltre dieci giorni dalla data di rientro dalla vacanza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale al diritto all'indennizzo.

#### **Denuncia di sinistro – Spese sanitarie**

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre dieci giorni dalla data del sinistro e comunque non oltre dieci giorni dalla data di rientro dalla vacanza, una denuncia scritta indirizzata ad AXA MPS Danni indicando quanto segue:

- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro riportante la patologia sofferta e la diagnosi medica certificante la tipologia e la modalità del sinistro subito;
- in caso di ricovero, copia della cartella clinica;
- originali delle ricevute relative alle spese sostenute;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute originali dei medicinali acquisiti.

#### **Denuncia di sinistro – Tutela legale**

Il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, inviando denuncia scritta ad AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. e/o a:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rapp. Generale per l'Italia

Gestione sinistri Tutela Legale, di seguito denominata AXA Assistance.

Per chiamate dall'Italia - Numero Verde 800.448.346

Per chiamate dall'estero - Numero non gratuito +39 06 42 115 789

Numero Fax +39 06 4870326

Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma

In ogni caso deve trasmettere a IPA copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

	<p><b>Denuncia di sinistro – Assistenza</b>  In caso di necessità, la Struttura Organizzativa è a disposizione 24 or su 24. Si dovranno comunicare subito le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tipo di assistenza di cui si necessita;</li> <li>- nome e cognome;</li> <li>- numero della Polizza;</li> <li>- l'indirizzo del luogo in cui si trova;</li> <li>- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.</li> </ul> <p>La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.</p> <p><b>Denuncia di sinistro – Annullamento viaggi</b>  In caso di sinistro l'Assicurato dovrà inviare, entro e non oltre dieci giorni dalla data del sinistro, una denuncia scritta indirizzata ad AXA MPS Danni indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- causa dell'annullamento della vacanza;</li> <li>- luogo e giorno della causa che comporta l'annullamento della vacanza.</li> </ul> <p>Alla denuncia dovranno essere allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i documenti necessari a comprovare la causa di annullamento della vacanza come stabilita nell'oggetto della copertura assicurativa;</li> <li>- la conferma della prenotazione emessa dalla organizzazione/agenzia viaggi/locatore;</li> <li>- fattura relativa alla penale addebitata;</li> <li>- documenti di vacanza;</li> <li>- qualsiasi altra documentazione atta a comprovare il diritto all'indennizzo.</li> </ul>
	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non vi sono prestazioni gestite in assistenza diretta/in convenzione.</p>
	<p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La gestione dei servizi di Tutela legale e Assistenza è stata affidata da AXA MPS Danni a:</p> <p>Inter Partner Assistance S.A. (denominata da AXA Assistance)  Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 Roma  Per chiamate dall'Italia Numero Verde 800 300 433  Per chiamate dall'estero Numero non gratuito +39 06 42 115 745</p> <p>La Struttura Organizzativa opera 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno, per la richiesta di Prestazioni di assistenza.</p>
	<p><b>Prescrizione:</b> Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Dichiarazioni false o reticenti in sede di compilazione del Questionario Sanitario, potrebbero comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo/risarcimento. La compilazione del Questionario è obbligatoria.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>



## Quando e come devo pagare?

<p><b>Premio</b></p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<p>Il contratto non prevede rimborso di premi.</p>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Le garanzie non possono essere sospese.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Le garanzie assicurative non prevedono la clausola di recesso.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è indirizzato ai privati intestatari di conti in essere presso la banca contraente.



## Quali costi devo sostenere?

**Costi di intermediazione:** l'intermediario percepisce una commissione pari al 20% del premio imponibile corrisposto.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>mail: <a href="mailto:reclami.danni@axa.it">reclami.danni@axa.it</a>  pec: <a href="mailto:reclamiivassamad@legalmail.it">reclamiivassamad@legalmail.it</a>  posta: AXA MPS Assicurazioni Danni SpA c.a Ufficio Gestione Reclami, Via Aldo Fabrizi n. 9 – 00128 Roma fax: +39 06 51 760 323  avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante;</b></li> <li>– <b>numero della polizza e nominativo del contraente;</b></li> <li>– <b>numero e data del sinistro al quale si fa riferimento;</b></li> <li>– <b>indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</b></li> <li>– <b>breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</b></li> <li>– <b>ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze.</b></li> </ul> <p>Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a>. Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></p> <p>Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

<b>Mediazione</b>	<p>Per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).</p> <p>Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere alla Compagnia la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.</p> <p>La Compagnia provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.</p>
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
<b>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato</b>	Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> - <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> .
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato)</b>	<p><b>Arbitrato irrituale:</b> Laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa.</p> <p>La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché le divergenze sull'applicazione di quanto stabilito dalla garanzia Invalidità Permanente, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, i quali si riuniscono nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Le spese dell'arbitrato per la garanzia Tutela legale vengono attribuite nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per la Società e/o Inter Partner Assistance SA, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due Parti;</li><li>- in caso di esito totalmente favorevole per l'Assicurato, devono essere pagate integralmente dalla Società e/o Inter Partner Assistance SA.</li></ul> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero <a href="http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm">http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm</a> competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!